



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141
protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 25 Reg. Delib.
del 28/04/2017**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FERRARI Dott. Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>FORCHERIO Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SACCHI Giancarlo</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>RIUSSI Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SEDINO Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>LAVEZZI Renato</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>GIONCADA Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Si
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		0

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA.

Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità sono stati espressi dal competente responsabile del Servizio i seguenti pareri, che vengono inseriti nella relativa deliberazione:

- parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie;
- parere in ordine alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie;

SENTITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Segretario Comunale;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (in particolare, art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016”;

2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che, entro il predetto termine, questo Ente non ha potuto approntare una revisione del vigente Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate, in quanto non ancora in possesso di informative e di dati necessari allo scopo e che, pertanto, ottempererà all'adempimento alla data odierna, prima seduta consiliare utile;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai Servizi ed Uffici comunali competenti;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Sindaco n. 18 del 18.3.2015, ad oggetto: "*Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate – Proposta dell'Esecutivo*", presentata al Consiglio Comunale e da tale Organo ratificata con deliberazione

n. 2 del 31.3.2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., a seguito del precedente atto n. 11 del 15.4.2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO dell'assenza di discussione consiliare;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 7;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, espressa per alzata di mano, di cui:

- n. 5 voti a favore,
- n. 0 voti contrari,
- Consiglieri astenuti n. 2 (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Andrea Gioncada e Renato Lavezzi);

DELIBERA

1. per le motivazioni tutte in premessa indicate, di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

3. di DEMANDARE all'Organo Esecutivo del Comune il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, il quale riferirà al Consiglio Comunale sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 31.12.2017;

4. di INCARICARE i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

7. di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale

Amministrativo Regionale di Milano, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 7,

CON separata votazione, resa in forma palese espressa per alzata di mano,
riportante il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 5,

- voti contrari n. 0,

- Consiglieri astenuti n. 2 (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri,
Sigg.ri Andrea Gioncada e Renato Lavezzi),

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.4.2017

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. ed art. 5 del vigente Regolamento di contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.4.2017

.....

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 28.4.2017

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to FERRARI Dott. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, li 11/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Lucia PORTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
